

Carceri e sistema penitenziario – Espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione – condizioni - permesso di soggiorno scaduto in corso di detenzione – richiesta di rinnovo da parte del detenuto – ostatività ai fini dell'espulsione – sufficienza.

(Trib.Sorv.Torino, 22.11.05,n. 7057/05 RG ).

## O R D I N A N Z A

**all'udienza del 22 novembre 2005**

nel procedimento di sorveglianza relativo a:

**IMPUGNAZIONE AVVERSO ORDINANZA DD. 21.09.2005 DEL MAGISTRATO DI  
SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA (L. 189/02)**

PROMOSSO da **E. N. E.**

nato a il

Detenuto Casa Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA;

**DIFESO** da Avv.to come in atti;

**VISTO** il parere come da verbale \_\_\_\_\_ del P.G.;

**VISTI** gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

**CONSIDERATE** le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

## O S S E R V A

1.E. N. ha proposto opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria emesso in data 21.9.2005, con il quale la predetta A.G. ha disposto l'espulsione dell'opponente ai sensi dell'art.16, comma 5, del d.lg.286/1998 (t.u.str.).

Con il primo motivo di impugnazione, il detenuto, allegando di avere sul territorio nazionale dei familiari (fratelli) di nazionalità italiana, sia pure non conviventi con lui, chiede l'applicazione analogica in proprio favore del disposto di cui all'art.19,lett.c), t.u.str., che preclude com'è noto l'eseguitività dell'espulsione nei confronti dei soggetti conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.

Con il secondo motivo di opposizione, il condannato afferma di non essere nelle condizioni che legittimano l'espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, poiché ha presentato, entro il termine di cui all'art.13, comma 2, lett.b), t.u.str., domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presso la competente Questura.

Allega inoltre la circostanza che l'autorità di P.S., sulla base della circolare del Ministero dell'interno dd. \_\_\_\_\_, dichiara irricevibili le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno formulate dagli stranieri detenuti, sulla considerazione che il permesso di soggiorno sottende situazioni (lavoro, studio, etc..) incompatibili con l'attualità dello stato

detentivo e che il detenuto ha peraltro titolo di legittima permanenza sul territorio nazionale, proprio in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna in esecuzione.

2. Sulla base dei sopra detti motivi, E. N. chiede la revoca del provvedimento impugnato.

3. Il primo motivo di opposizione non è fondato. La “clausola di salvezza” codificata dalla disposizione dell’art.19, lett.c), t.u.str., ha la precisa *ratio* di salvaguardare l’unità familiare in favore di soggetti che abbiano un rapporto di convivenza con soggetti, cittadini italiani, legati da vincoli di parentela o coniugio con l’interessato, sulla non irragionevole scelta di politica legislativa di accordare protezione non ad una serie indefinita di rapporti personali e umani, bensì – in una ponderazione comparativa dell’interesse privato in gioco e di quello pubblico all’esecuzione della misura ex art.16, comma 5, t.u.str. – soltanto a quelle posizioni che avessero un sufficiente grado di consolidamento da giustificare l’eccezionale divieto di procedere all’espulsione, pur sussistendo tutti gli altri presupposti stabiliti dalla legge.

Ne consegue che non può farsi applicazione analogica della disposizione di cui all’art.19,lett.c),t.u.str., poiché vi osta la difformità di *ratio* tra le due fattispecie (quella disciplinata dalla norma e quella in favore della quale dovrebbe estendersi la disciplina in esame).

4. Il secondo motivo di impugnazione è fondato. L’art.13, comma 2, lett.b), t.u.str., richiamato dall’art.16, comma 5, dello stesso t.u., isola un’ipotesi assimilabile ad un caso di forza maggiore che sottrae la fattispecie all’ambito di applicazione dell’espulsione, e precisamente il caso del soggetto che abbia chiesto – dalla detenzione – il rinnovo del permesso di soggiorno.

Nella fattispecie, inoltre, l’opponente allega che l’autorità amministrativa applichi una circolare del Ministro dell’interno 04.09.2001) che, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno a stranieri detenuti, afferma che *“nel caso di richiesta volta ad ottenere il rinnovo ‘del permesso di soggiorno n.d.r.’ presentata da un cittadino extracomunitario in stato di detenzione, si deve precisare che l’istanza non può essere accolta, atteso che la verifica della sussistenza dei requisiti necessari, caratterizzanti la tipologia del permesso invocato, è obiettivamente superata dal provvedimento dell’A.G. in forza del quale l’interessato è detenuto. In sostanza, si può ben sostenere che tale provvedimento contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione al soggiorno, rendendo vano un ulteriore intervento, peraltro di natura amministrativa, dell’Autorità di P.S.”.*

Su tale presupposto, l’autorità amministrativa ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno formulata dall’interessato, nel termine di cui all’art. 13, comma 2, dlgs. 286/98, non perché trattavasi nella fattispecie, di soggetto “indesiderabile” o carente dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale, bensì in quanto il soggetto si trova in stato di detenzione.

Nel caso di specie, insomma, si è in presenza di una condotta della persona straniera non soltanto incolpevole, ma addirittura conforme al dettato normativo, avendo puntualmente richiesto in rinnovo del permesso nel termine di cui all’art. 13, comma 2, T.U. stranieri.

Appare dunque evidente il cortocircuito logico-giuridico in cui è incorso il giudice a quo, che ha ritenuto tale situazione riassumibile nella previsione di cui all’art. 16, comma 5, T.U. stranieri, che stabilisce al contrario l’applicazione nei confronti di stranieri che risultino regolarmente presenti sul territorio, o perché entrati clandestinamente in Italia o perché abbiano omesso di chiedere il rinnovo del titolo autorizzativo alla permanenza nel nostro Paese nel termine prescritto. In altri termini, il giudice a quo ha erroneamente equiparato la condizione del condannato clandestino e irregolare per effetto di un comportamento sicuramente colpevole (quello sanzionato dalla disposizione dell’art. 13, comma 2, T.U. stranieri, richiamato dalla norma di cui all’art. 16., comma 5, T.U. stranieri),

alla situazione dello straniero detenuto, entrato in Italia come regolare e mai dichiarato o riconosciuto irregolare, ritenendo applicabile anche nei confronti di quest’ultimo la misura prevista dall’art. 16 comma 5, T.U. stranieri.

La *ratio* delle disposizioni applicate dal giudice a quo, del resto richiama l’opportunità di applicare l’espulsione a chi sia nelle condizioni sostanziali contemplate dall’art. 13,

comma 2, T.U. stranieri, avendo detta misura carattere sostanzialmente amministrativo ed affine all'omonimo istituto appartenente al genus delle misure di sicurezza (cfr. per tale rapporto di omogeneità, Corte Cost., n. 212/05). Colui che non abbia ottenuto il rinnovo del permesso solo per la ragione della sua non necessità perdurante la detenzione non realizza allora il presupposto integrante la fattispecie normativa (che si riferisce a soggetti che si trovano in una condizione di sostanziale e non sanabile irregolarità).

La soluzione contraria equiparerebbe contraddittoriamente il trattamento penitenziario del soggetto che l'autorità amministrativa ha ritenuto indesiderabile sul territorio nazionale, a quello del soggetto in relazione al quale nessuna valutazione del genere sia stata effettuata, realizzando dunque un risultato applicativo dell'istituto non conforme al contenuto sostanziale ed alla ratio della regola di diritto ricavabile dal combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 16, comma 5, T.U. Stranieri.

All'accoglimento dell'opposizione sotto tale profilo, consegue l'annullamento dell'impugnato decreto.

Pertanto, il Tribunale non ravvisa sussistente alcuna fattispecie che autorizza l'espulsione ai sensi della L. 189/02 citata, quantomeno sotto il profilo preso in esame dall'ordinanza impugnata.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta ed il conseguente annullamento del decreto del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dd. 21.09.2005.

**P. Q. M.**

**VISTI** gli artt. 13, comma 2, 16, comma 5, Dlg 286/1998, e gli artt. 666, 678 c.p.p.;

**A C C O G L I E**

**l'opposizione proposta da E. N. E.**

**A N N U L L A**

**Il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria dd. 21.09.2005.**

**Torino, così deciso il 22 novembre 2005**